



S 12840/12 hp. 10334

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

Il Giudice, MARTINA FLAMINI, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 16001674 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno .

TRA

elettivamente domiciliato in al grando della sig.ra, presso lo studio dell'avv.

che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all'atto di citazione

Attore

E

Avv. elettivamente domiciliato in Milano, presso lo studio degli avv.ti elettivamente domiciliato in Milano, che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

Convenuto

OGGETTO: responsabilità professionale

CONCLUSIONI: all'udienza del 28 giugno 2012 le parti concludevano come da separati fogli allegati alla presente sentenza

TRIBUNALE DI MILANO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

2 9 NOV. 2012

RICHIESTAD JULIANIO

COPIA CONFORME
CONSENZA URGENZA

ADDI JATI MARCHE PER DIRITI

OP

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 18 maggio 2009 il sig. , in qualità di amministratore di sostegno della sig. conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Milano l'avv. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni sofferti dalla sig.ra in conseguenza della responsabilità professionale del convenuto.

Deduceva l'attore che in data 05-11-1997 la sig.ra aveva subito un sinistro nello stabile condominiale di via la manova della condominia di via la manova di via la manova della condominia di via di via la manova della condominia di via scivoloso dalla pioggia" e di avere, in conseguenza di ciò, incaricato l'avv. per ottenere il risarcimento dei danni. L'attore riferiva che il convenuto aveva proposto domanda giudiziale, citando avanti il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, in proprio e non quale amministratore del condominio, imputando negligenza di quest'ultimo il sinistro occorso alla ("". L'attore evidenziava che il Giudice adito, con sentenza n. 319/2006, dichiarava l'inammissibilità della domanda proposta dalla sig.ra "in considerazione della tardività della domanda oggetto delle conclusioni precisate all'udienza del 19-04-2006 in quanto formulata per la prima volta nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, quinto comma, c.p.c.". Nel presente giudizio, l'attore chiedeva, quindi, previo accertamento della responsabilità professionale del convenuto "nella causa da lui condotta nell'interesse della sig.ra nei confronti del Condominio Rho", la condanna dell'avv. trancesco Campanalo al risarcimento dei danni sofferti dalla sig.ra nella somma di euro per effetto della soccombenza nella lite e della prescrizione del diritto, con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva ritualmente il convenuto chiedendo il rigetto delle domande formulate perché infondate. Deduceva il convenuto che: l'avv.



La causa veniva chiamata alla prima udienza del 07-10-2009 ove il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.

Con ordinanza in data 05-01-2010 il Giudice ammetteva parzialmente le prove orali richieste dalle parti, assunte alla successiva udienza del 18-03-2010.

All'esito delle prove testimoniali il Giudice disponeva C.T.U. medico legale sulla persona della sig.ra mominando a tale scopo il dott. prestava giuramento di rito e dichiarava di accettare l'incarico conferito, alla successiva udienza dell'11-05-2010.

Depositata la consulenza e le osservazioni delle parti, la causa, ritenuta matura per la decisione, perveniva all'udienza del 06-04-2012 per la precisazione delle conclusioni.

Alla suddetta udienza le parti precisavano le rispettive conclusioni e, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., il Giudice tratteneva il giudizio in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e deve essere accolta alla luce delle considerazioni che seguono e dei limiti indicati.

La responsabilità professionale dell'avv. va inquadrata nell'ambito della responsabilità del professionista e deve essere valutata ai sensi degli artt. 1176, 1218 e 2236 c.c.

M

Alcune delle circostanze, su cui si fonda la pretesa risarcitoria che ha originato il presente giudizio, emergono dalla documentazione in atti.

Innanzitutto, è provato che il convenuto abbia citato in giudizio il Condominio di via

e che abbia poi formulato le conclusioni nell'interesse della propria assistita sig.ra

nei confronti dell'amministratore geom.

personalmente "per

negligenza" e non già nei confronti del Condominio di

di di citazione

- documento n. 2 di parte attrice).

E' altrettanto provato – e non contestato dal convenuto – che l'avv.

abbia "rettificato" le conclusioni formulate in atto di citazione "in merito all'accertamento della responsabilità in capo al Condominio di quale autonomo soggetto giuridico a seguito del verificarsi dell'infortunio del 05-11-1997 subito dall'attrice", asserendo di non voler imputare alcun addebito di responsabilità al geom.

personalmente, bensì al solo Condominio (memoria ex art. 183, V comma, c.p.c. – documento n. 11 di parte attrice).

Sono diversamente contestati i profili di responsabilità dell'avv. contrapponendosi la tesi di quest'ultimo, secondo cui l'accoglimento dell'eccezione di legittimazione passiva del Condominio ben poteva essere riformata in appello e l'esame del merito della vicenda non presentava fondate possibilità di successo.

Il criterio risolutivo del contrasto è dato dal principio – ampiamente elaborato in giurisprudenza – secondo cui la responsabilità dell'avvocato sussiste solo ove sia provato il nesso di causalità tra il comportamento professionale censurato e il pregiudizio derivante dall'esito sfavorevole della causa. Inoltre, poiché il professionista è un avvocato, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe



dovuto essere proposta e diligentemente seguita (ex plurimis Cass. civ., n. 9917 del 26-04-2010).

Nel caso di specie, l'esame degli atti relativi al giudizio risarcitorio instaurato dalla sig.ra e, in particolare, della sentenza emessa dal Giudice del Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, inducono a ritenere che il rigetto della domanda sia stato determinato da errori attinenti la sfera procedurale e la corretta evocazione in giudizio del soggetto legittimato passivo.

La richiesta formulata dal convenuto con la memoria ex art. 183, V comma, c.p.c. non poteva – come non può - essere qualificata come una mera "rettifica", ma rappresenta una domanda del tutto nuova, come rilevato dal Giudice del Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho nella sentenza n. 319/2006 (documento n. 3 di parte attrice).

La novità della domanda introdotta dall'avv. La novità della domanda introdotta dall'avv. La novità della domanda introdotta dall'avv. La novità della della stessa in forza del regime preclusivo introdotto con la riforma di cui alla legge 353/1990 e, comunque la relativa tardività sono state rilevate d'ufficio dal Giudice del Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, come previsto dall'art. 183, V comma, c.p.c. (nel regime previgente). In considerazione di ciò, è irrilevante la condotta processuale del Condominio, dal momento che la novità della domanda poteva essere rilevata d'ufficio dal Giudice, indipendentemente dalla condotta processuale della parte (Cass. civ. n. 25242 del 29-11-2006). In ogni caso, giova evidenziare che il Condominio aveva sollevato la questione nella comparsa di costituzione e risposta e, all'esito della memoria ex art. 183, V comma, c.p.c., aveva dichiarato di non accettare il contraddittorio sulla nuova domanda della sig.ra

E' priva di pregio la contestazione del convenuto in ordine alla possibilità di riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, nel giudizio di appello.

Il fatto che l'errore dell'avvocato possa essere rimediato mediante la proposizione

M

dell'appello contro la sentenza sfavorevole non è sufficiente di per sé ad escludere che la sig.ra abbia risentito e continui a risentire danno dalla lamentata negligenza poiché l'appello protrae la durata e le spese del processo, oltre che presentare le incertezze e l'aleatorietà insite in ogni controversia. (Cass. civ. n. 15718 del 02-07-2010).

Peraltro, nella fattispecie in esame, non pare che l'impugnazione avrebbe consentito alla sig.ra di rimediare ai danni derivanti dal rigetto della domanda e dalle inadempienze del legale nel giudizio di primo grado. Per di più, la danneggiata ha perduto ogni possibilità di far valere i propri diritti nei confronti del Condominio per intervenuta prescrizione.

In considerazione di quanto sopra, si ravvisano profili di inadempimento nella condotta del convenuto, non potendosi negare che sia passibile di censura il difensore che non solo ha parato nella formulare le conclusioni, chiedendo la condanna nei confronti di un soggetto non chiamato parte del giudizio – il geom. In ma ha, altresì, irritualmente "rettificato" una domanda in realtà nuova, proponendo la relativa istanza tardivamente. Nel caso in esame non può trovare applicazione la deroga di cui all'art. 2236 c.c. poiché la prestazione richiesta al convenuto non comportava la soluzione di questioni tecniche di particolare difficoltà, trattandosi di individuare il soggetto legittimato passivo in una domanda risarcitoria.

In tema di responsabilità professionale, l'attore-cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno dall'esito sfavorevole della causa, ma, anche che questo è stato causato dalla insufficiente e inadeguata attività del professionista e cioè dalla difettosa esecuzione della prestazione professionale (Cass. civ, n. 25266/2008). In particolare, trattandosi dell'attività di un avvocato, l'affermazione della responsabilità implica l'indagine positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire circa la probabilità che il verdetto sarebbe stato nel senso dell'accoglimento della domanda



risarcitoria dell'attrice. Nel caso di specie, l'esame degli atti relativi al giudizio risarcitorio inducono a ritenere che, se il convenuto avesse compiutamente espletato il mandato difensivo, la domanda proposta dalla sig.ra avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di successo.

Infatti, dall'esame delle testimonianze escusse nel corso del presente giudizio, appare verosimile la dinamica del sinistro riferita da parte attrice: la sig.ra del sinistro riferita da parte attrice: la sig.ra pianerottolo condominiale, mentre si accingeva a scendere le scale, come riferito dal teste presente al fatto sig. Mazzalla Giusenna: "ero presente al momento della caduta"; "al momento del sinistro il pavimento del pianerottolo delle scale era bagnato dall'acqua piovana infiltratosi nel vano scala". Quest'ultima circostanza è stata confermata anche dal teste il quale ha riferito della costante presenza di acqua sulle scale "quando Gerano le piogge a causa dell'assenza della finestra". Peraltro, nel giugno 2000, a causa di Altri infortuni, il Condominio decideva la copertura dei vani scala con pannelli in vetrocemento e il relativo lavoro veniva effettuato nel successivo mese di dicembre. Il teste ha anche spiegato che la madre era solita usare le scale quando scendeva con il marito poiché costui aveva paura di prendere l'ascensore. Tale spiegazione obiettivamente plausibile - rende irrilevante un eventuale guasto all'ascensore. La testimonianza resa dal teste appare attendibile, poiché le dichiarazioni rese trovano conferma nella dichiarazione dell'altro teste contengono elementi di contraddittorietà, né trovano smentita. In ordine al contenuto della testimonianza del perito del perito del e alla relazione dallo stesso redatta, si evidenzia che l'audizione della sig.ra non appare determinante ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro poiché effettuata dopo oltre tre anni dall'evento con un soggetto di età avanzata e con importanti patologie.



La responsabilità del Condominio nella determinazione del sinistro occorso alla sig. trova fondamento nell'art. 2051 c.c. poiché è onere del condominio-custode dimostrare l'inidoneità in concreto della situazione a provocare l'incidente, o la colpa del danneggiato, od altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale fra le condizioni del bene ed il danno (Cass. civ., 18 dicembre 2009, n. 26751). A tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno (come, nella specie, le scale rese scivolose dall'elemento esterno costituito dalla pioggia), costituisca la causa o la concausa del danno; pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (Cass. civ., 29/11/2006, n. 25243). In particolare, in tema di lesioni riportate per caduta scendendo le scale, come nel caso in esame, il condominio è responsabile sia sotto il profilo della mancata manutenzione della scala sia sotto il generico profilo del "neminem laedere", del risarcimento del danno qualora sia accertato il nesso di causalità tra il fatto e l'evento e appurato che usando la normale diligenza l'attrice non avrebbe potuto evitare il danno (cfr. Tribunale Nocera Inferiore, sez. II, 09/11/2010, n. 1284).

In conclusione, parte attrice ha fornito la prova positiva dell'inadempimento del convenuto e della ragionevole probabilità che una diversa condotta del professionista avrebbe condotto al raggiungimento del vantaggio sperato.

Per quanto riguarda l'entità dei danni sofferti dalla sig.ra per effetto di quanto sopra, è ormai giurisprudenza costante che anche la semplice perdita di chance possa



formare oggetto di risarcimento. La chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita – o meglio, la perdita della possibilità consistente di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza – configura un danno concreto ed attuale, e chi subisce un danno da perdita di chance può chiederne il ristoro o mediante la ripetizione dell'occasione perduta o per equivalente monetario (Cass. civ., sez. un., 27-03-2008, n. 7943). La chance è, quindi, una componente del patrimonio economicamente valutabile, la cui perdita concreta un danno emergente risarcibile.

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, la determinazione del quantum debeatur per danno da perdita di chance va effettuata rapportando il danno risarcibile alla valutazione della possibilità perduta: ancora una volta, il danno va commisurato al grado di probabilità che il danneggiato aveva di conseguire il risultato favorevole, ricorrendo a criteri prognostici e probabilistici ovvero ricorrendo alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. Risulteranno giuridicamente risarcibili soltanto quelle perdite di occasioni favorevoli aventi un grado di probabilità statisticamente consistente (Cass. civ., 05-07-2012, n. 11304; Cass. civ., 20-06-2008, n.16877; Cass. civ., 13-12-2001, n. 15759).

Nel caso in esame, il danno sofferto dalla sig.ra può essere identificato con il vantaggio economico che sarebbe stato conseguito senza la condotta negligente del professionista. A tale riguardo, appaiono condivisibili le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio redatta dal dott. il c.t.u. ha accertato la sussistenza del nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni subite dalla sig.ra quantificando il danno biologico nella misura del 20%, l'inabilità temporanea assoluta in 50 giorni, l'inabilità temporanea parziale in 120 giorni, di cui 40 giorni al 75%, 40 giorni al 50% e 40 giorni al 25%.

Alla luce di quanto esposto si ritiene che il danno biologico possa essere quantificato nella misura di euro €. (importo già rivalutato). A tale somma dovrà, inoltre, essere aggiunto l'importo di euro (importo già rivalutato). A tale somma dovrà, inoltre, essere aggiunto l'importo di euro (importo già rivalutato). A tale somma dovrà, inoltre, essere aggiunto l'importo di euro (importo già rivalutato). A tale somma dovrà, inoltre, essere aggiunto l'importo di euro (importo già rivalutato). A tale somma dovrà, inoltre, essere aggiunto l'importo di euro (importo già rivalutato). A tale somma dovrà, inoltre, essere aggiunto l'importo di euro (importo già rivalutato). A tale somma dovrà, inoltre, essere aggiunto l'importo di euro (importo già rivalutato). A tale somma dovrà, inoltre, essere aggiunto l'importo di euro (importo già rivalutato). A tale somma dovrà, inoltre, essere aggiunto l'importo di euro (importo già rivalutato). A tale somma dovrà, inoltre, essere aggiunto l'importo di euro (importo già rivalutato). A tale somma dovrà, inoltre, essere aggiunto l'importo di euro (importo già rivalutato). A tale somma dovrà, inoltre, essere aggiunto l'importo di euro (importo già rivalutato). A tale somma dovrà, inoltre, essere aggiunto l'importo di euro (importo già rivalutato). A tale somma dovrà, inoltre, essere aggiunto l'importo di euro (importo già rivalutato). A tale somma dovrà, inoltre, essere aggiunto l'importo di euro (importo già rivalutato). A tale somma dovrà, inoltre, essere aggiunto l'importo di euro (importo già rivalutato). A tale somma dovrà di euro (importo già rivalutato) a tale somma dovrà di euro (importo già rivalutato) a tale somma dovrà di euro (importo già rivalutato) a tale somma dovrà di euro (importo già rivalutato) a tale somma dovrà di euro (importo già rivalutato) a tale somma dovrà di euro (importo già rivalutato) a tale somma dovrà di euro (importo già rivalutato) a tale somma dovrà di euro (importo già rivalutato) a tale somma dovrà di euro (importo già rivalutato) a tale somma do

A titolo di danno morale, va liquidato l'importo complessivo di euro un quarto del danno biologico, avendo l'evento prodotto anche un ulteriore danno non patrimoniale, qualificabile quale ristoro per le sofferenze morali derivanti dal fatto dannoso, nonché per i patimenti fisici.

Vanno, infine, riconosciute le spese mediche sostenute dall'attore, conseguenti all'incidente subito, che sono documentate e riconosciute congrue dalla consulenza tecnica d'ufficio: dunque, va riconosciuta la somma di euro Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (€. dott. dott. di quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate: l'importo esposto dall'attore appare congrua.

La somma complessivamente individuata a titolo di danno patrimoniale, non patrimoniale e spese sostenute ammonta a complessivi euro

Come già ricordato, la giurisprudenza è ormai allineata nel ritenere che la liquidazione del danno vada effettuata in ragione di un criterio prognostico basato sulle concrete ragionevoli possibilità dei risultati utili assumendo, come parametro di valutazione, il vantaggio economico complessivamente realizzabile dal danneggiato (nel caso di specie l'importo di euro (manago)), diminuito d'un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo, deducibile dagli elementi costitutivi della singola situazione



giuridica dedotta (ex multis, Cass., 27 maggio 2002, n. 7745; Cass. 13 dicembre 2001, n. 15759; Cass. 9 novembre 1997, n. 11522; Cass. 15 marzo 1996, n. 2167; Cass. 29 aprile 1993, n. 5026; Cass. 7 marzo 1991, n. 2368.26). Il coefficiente di riduzione prevede, pertanto, che si quantifichi astrattamente il vantaggio economico che il soggetto leso avrebbe conseguito se non si fosse verificato l'evento dannoso, e che lo si riduca percentualmente, in funzione della possibilità (percentuale, appunto) di realizzarlo.

Nella fattispecie in esame, tale coefficiente di riduzione può essere individuato nella misura del 30% in considerazione di diversi fattori:

- la complessità della condizione personale della sig.ra complesso, evidenziata dallo stesso c.t.u. (presenza di importanti patologie paziente emiplegica destra, afasica, affetta da demenza, invalida, al 100% con indennità di accompagnamento dal 2006), che ha reso il quadro clinico assai complesso;
- la soggettività dell'individuazione della percentuale di danno permanente in un tale soggetto (con ricorso alla consultazione di baremes di riferimento e all'esperienza personale del medico-legale pag. 7 della relazione);
- la valutazione meramente probabilistica circa l'esito del giudizio risarcitorio.

Il risarcimento del danno ammonta, pertanto, a complessivi euro

Al suddetto importo devono essere aggiunti la rivalutazione monetaria calcolata, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con decorrenza dall'01-01-2012 (si consideri, infatti, che sono state adottate come parametro di riferimento le tabelle predisposte nel 2012 e, quindi, con i punti " biologico " e " danno non patrimoniale " rivalutati sino a quell'anno) e fino all'effettivo soddisfo, nonché gli interessi, nella misura legale, applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del sinistro e rivalutato anno per anno secondo gli indici



Istat, un saggio equivalente agli interessi legali sino all'effettivo soddisfo (Cass.civ., sez.I, 25.2.2009, n.4587).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ogni altra domanda, eccezione e
difesa disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig.
nella sua qualità di amministratore di sostegno della sig.ra nei confronti
dell'avv. così provvede:
1) Accoglie la domanda formulata da parte attrice e, per l'effetto, condanna l'avv.
a corrispondere al sig. In a corrispondere al sig.
sostegno della sig.ra toto di risarcimento dei
danni, oltre interessi legali e rivalutazione come in motivazione.
2) Condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese di lite che liquida in complessivi
euro per la fase di studio, euro per la fase introduttiva,
euro per la fase istruttoria, euro per la fase decisoria, oltre i.v.a. e c.p.a.
come per legge.
Milana II) Carrant no 2012

Milano, li novembre 2012

Il Giudice) Martina Filamini

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Milano, 20

2 0 NOV. 2012

IL FUNZIONARIO AIUDIZIARIO Darfele FRIDELI FATTO AVVISO TELEN/AJICO IL 2.0.110/. 2012.....